

**Tribunale di Verona – Ordinanza 28.11.2012
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)**

IL GIUDICE

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 23/11/11, IM ha chiesto la pronuncia di un ordine ex art. 700 c.p.c. di inibitoria delle condotte di concorrenza sleale e di consegna dell'archivio aziendale nei confronti di OB, quale titolare della ditta MBS, e della BBS S.r.l..

In particolare, il ricorrente ha dedotto che: il 20/7/11 aveva stipulato una transazione con OB, insieme al quale aveva fino a quel momento gestito la MBS; questa transazione aveva, tra l'altro, previsto che alcuni clienti della MBS sarebbero stati acquisiti dalla nuova società costituita dal ricorrente, la AMS S.r.l., e che, in questa prospettiva, il resistente avrebbe comunicato l'immediato recesso della MBS dai rapporti contrattuali in essere con i suddetti clienti, con l'impegno di non ostacolare il subingresso della AMS in tali rapporti, di consegnare al ricorrente l'archivio aziendale relativo ai clienti in questione e di esercitare attività concorrenziale in relazione ad essi per la durata di 5 anni; tuttavia, a partire dagli inizi di settembre 2011 il resistente, violando gli impegni assunti con la transazione, aveva iniziato a contattare alcuni dei clienti assegnati al ricorrente ed oggetto del patto di non concorrenza, proponendo l'instaurazione di rapporti contrattuali per lo più con la BBS S.r.l., presentata come la prosecutrice dell'attività della MBS.

Nel procedimento cautelare si sono costituite entrambe le

parti resistenti, chiedendo il rigetto della domanda cautelare. In particolare, la BBS S.r.l. ha evidenziato la propria estraneità all'accordo transattivo raggiunto dalle altre parti del giudizio, mentre OB ha contestato di aver posto in essere le condotte di concorrenza sleale, limitandosi a riconoscere di aver eseguito solo gli ultimi controlli previsti dai contratti in relazione ai quali era stato esercitato il recesso.

Orbene, deve essere in primo luogo dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di consegna dell'archivio aziendale relativo ai clienti assegnati al ricorrente con l'atto transattivo, in quanto, a seguito dell'invito formulato dal Giudice all'udienza dell'8/2/12, la MeB ha provveduto alla relativa consegna.

Peraltro, in relazione a tale domanda va affermata la soccombenza virtuale della parte resistente.

Questa, infatti, nel costituirsi nel procedimento cautelare ha giustificato l'omessa consegna dell'archivio aziendale con la mancata attivazione da parte del ricorrente a fronte della manifestazione della disponibilità alla consegna e con la necessità di completare i controlli relativi ai contratti interessati dal recesso, comunicato in esecuzione dell'accordo transattivo.

Ma sotto il primo profilo è sufficiente evidenziare che: a) il punto 4) della transazione del 20/7/11 prevedeva la consegna dell'archivio relativo ai clienti ceduti entro il 31/7/11; b) il resistente non ha allegato alcuna prova idonea a dimostrare l'effettiva messa

a disposizione dell'archivio, tanto che ha provveduto all'incombente solo dopo l'invito del Giudice all'udienza dell'8/2/12.

Sotto il secondo profilo, invece, va osservato che: a) l'accordo transattivo del 20/7/11 prevedeva il recesso "immediato" entro il 31/7/11 della MBS da una serie di rapporti facenti capo a clienti assegnati al ricorrente, con l'impegno del resistente a favorire il subentro in tali rapporti contrattuali della nuova società del ricorrente e a consegnare la documentazione relativa a tali rapporti entro il 31/7/11; b) l'accordo non prevedeva alcun ulteriore intervento della MBS presso i clienti interessati dal recesso, neanche per finalità conservative, tanto da ricollegare alla scadenza del 31/7/11, senza deroghe, anche la consegna dell'archivio cartaceo; c) pertanto, la prosecuzione dei controlli previsti dai contratti dopo il recesso comunicato entro il 31/7/11 (riconosciuta dallo stesso resistente) costituisce una prima palese violazione dell'accordo transattivo del 20/7/11 e, a maggior ragione, non può giustificare il ritardo nella consegna dell'archivio.

Per ciò che concerne, poi, la domanda cautelare di inibitoria, ne va innanzi tutto dichiarata l'ammissibilità, pur avendo ad oggetto un *facere* infungibile, in quanto si condivide l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo cui l'infungibilità del *facere* non costituisce un ostacolo all'ammissibilità della tutela cautelare atipica, in considerazione dell'assenza di limiti di ammissibilità nella formulazione dell'art. 700 c.p.c., della possibilità di ottenere l'esecuzione della misura cautelare tramite strumenti di

coercizione indiretta (quali le *astreints* ormai previste dall'art. 614 bis c.p.c., pur non richieste nella fattispecie in esame) e dell'idoneità a giustificare l'utilità della misura cautelare della semplice prospettiva di un adempimento spontaneo, indotto dal potere di convincimento dalla pronuncia giudiziale.

Riguardo, al merito, va rilevato che: il sommario informatore SC ha riferito che la Ditta MC (uno dei clienti assegnati al ricorrente ed interessati dalla lettera di recesso della MBS), dopo aver ricevuto la lettera di recesso, è stata contattata dal resistente OB, il quale già nell'agosto del 2011 le propose, alla presenza di figlio MB, la stipulazione di un nuovo contratto con la società di quest'ultimo, presentato come "un rinnovo del contratto scaduto", tanto da consegnare immediatamente una bozza del contratto stesso; il sommario informatore FC, dipendente della FOS (un altro dei clienti assegnati al ricorrente ed interessati dalla lettera di recesso della MBS), ha riferito che già nell'estate del 2011 MB si è presentato per effettuare l'ultima verifica prevista dal contratto stipulato con la MBS ed ha dichiarato che il rapporto contrattuale sarebbe proseguito con la società sua e del padre, tanto da andare a parlare con il direttore della FOS per sottoporre la nuova bozza di contratto; i sommari informatori GM e GM, dipendenti della CI S.p.a. (un altro dei clienti assegnati al ricorrente ed interessati dalla lettera di recesso della MBS) hanno riferito che MB in occasione dell'ultima verifica prevista dal contratto stipulato con la MBS ed eseguita nel dicembre del 2011 ha parlato della sua nuova società, la BBS; il

sommario informatore FM, titolare della ditta CE (un altro dei clienti assegnati al ricorrente ed interessati dalla lettera di recesso della MBS) ha riferito che MB, già nel settembre del 2011 gli ha riferito che il ricorrente ed il resistente avrebbero costituito due società tra cui il cliente avrebbe potuto scegliere.

Tenuto conto di tali risultanze può giudicarsi acquisita, nell'attuale fase sommaria, la prova del fatto che OB, sfruttando gli ultimi controlli previsti dai contratti da cui era receduto e posti in essere in violazione dell'accordo transattivo del 20/7/11, abbia contattato, anche tramite il figlio MB, almeno quattro dei clienti coperti dal patto di non concorrenza previsto dal suddetto accordo in favore del ricorrente, proponendo loro (con forme più o meno dirette) l'instaurazione di rapporti contrattuali con la BBS S.r.l., il cui socio di maggioranza e legale rappresentante è proprio MB.

Quindi appare evidente la violazione da parte di OB del patto di non concorrenza e dell'impegno di non ostacolare il subentro della nuova società del ricorrente nei rapporti contrattuali facenti capo ai clienti coperti dal patto stesso, rispettivamente previsti dagli artt. 5 e 6 dell'accordo transattivo del 20/7/11.

Tenuto conto delle modalità con cui è avvenuta la violazione del patto di non concorrenza, e dell'ulteriore violazione dell'accordo transattivo da parte di OB (sotto il profilo della prosecuzione dei controlli e della ritardata consegna dell'archivio aziendale), può ragionevolmente presumersi la ripetizione in futuro dello stesso tipo di condotte illecite.

Pertanto, può ritenersi sussistente il *fumus boni iuris* necessario per l'accoglimento della domanda di inibitoria cautelare nei confronti di OB in funzione strumentale di un'azione di merito finalizzata ad ottenere l'esecuzione dell'accordo transattivo.

Inoltre, deve ritenersi sussistente il *fumus boni iuris* necessario per l'accoglimento della medesima domanda anche nei confronti della BBS S.r.l. (ma in funzione strumentale di un'azione di merito fondata sull'art. 2598 n. 3 c.c.), poiché tale società, operante in regime di concorrenzialità con il ricorrente, attraverso i comportamenti del legale rappresentante MB, ha manifestato l'intenzione di sostenere (ed approfittare della) violazione del patto di non concorrenza ad opera di OB, così rendendosi autrice di una condotta che si pone in palese contrasto con i principi di correttezza professionale.

Del resto, il collegamento tra tale società e la ditta di OB emerge non solo dalle risultanze istruttorie su indicate, ma anche dalla considerazione che la società e la ditta su indicate hanno gli stessi numeri di telefono e telefax, come confermato dal sommario informatore LF.

Deve poi ritenersi sussistente anche il *periculum in mora* necessario per l'accoglimento della domanda cautelare, atteso che: a) la condotta delle parti resistenti è idonea a sviare la clientela assegnata al ricorrente con l'atto transattivo del 20/7/11; b) tale circostanza rischia di provocare danni, destinati ad incidere in modo sensibile sull'attività imprenditoriale del ricorrente,

ma che sfuggono ad una rigorosa quantificazione economica per equivalente; c) a fronte di questa prospettiva, la tutela cautelare si pone come l'unico strumento idoneo a salvaguardare gli effetti del patto di non concorrenza.

Pertanto, in accoglimento della domanda di inibitoria cautelare, deve essere ordinato alle parti resistenti di non contattare alcuno dei clienti indicati nell'articolo 2 dell'accordo transattivo sottoscritto da IM ed OB il 20/7/11, per tutta la durata quinquennale del patto di non concorrenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di consegna dell'archivio aziendale;
- accoglie l'ulteriore domanda cautelare e quindi ordina ad OB e alla BBS S.r.l. di non contattare alcuno dei clienti indicati nell'articolo 2 dell'accordo transattivo sottoscritto da IM ed OB il 20/7/11 fino al 20/7/16;
- condanna OB e la BBS S.r.l., in solido, a rimborsare ad IM le spese del procedimento che liquida in complessivi € 7200, di cui € 300 per spese, € 1800 per diritti ed € 5000 per onorari, oltre iva e cpa.

Verona, 28/11/12

Si comunichi.

IL GIUDICE
Dott. Pier Paolo Lanni